



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE PATRIMONIO E LOGISTICA

**Responsabile di settore Paolo PANTULIANO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19546 del 10-12-2018

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 19206 - Data adozione: 19/11/2020**

Oggetto: Acquisizione in proprietà alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 - terreno in Comune di Pistoia f 17 plla 887 e f 18 plla 851 ed altre - approvazione valutazione indennizzo e impegno di spesa

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/11/2020

Numero interno di proposta: 2020AD020922

## IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 27 dicembre 2004 n. 77 "Demanio e Patrimonio della Regione Toscana";

Visto il regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 emanato con D.P.G.R. 23 novembre 2005 n. 61/R;

Visto il DPR 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Considerato il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6676 del 19 novembre e che fissava in anni tre, a decorrere da tale data, il limite temporale per il perfezionamento della procedura espropriativa relativa alla realizzazione dell'opera pubblica denominata: "S.G.C. FI-PI-LI – Lavori di costruzione del V lotto";

Rilevato che il citato Decreto ministeriale risulta scaduto in data 18 novembre 1987 senza proroga alcuna;

Visto il D.P.C.M. 21 febbraio 2000 con il quale si trasferivano al Demanio della Regione Toscana le strade di interesse regionale e quindi anche la "S.G.C. FI-PI-LI";

Visto il successivo verbale di consegna e trasferimento delle strade tra ANAS, Agenzia del Demanio e Regione Toscana del 28 settembre 2001 e quindi anche della "S.G.C. FI-PI-LI";

Viste la nota dell'8 gennaio 2018 (ns prot. AOOGR 19.438/D.70.10.10 del 15 gennaio 2018) inviata dal signor Urbano Alli Maccarani Palazzuoli Bevilacqua di Colle, in qualità di procuratore generale della signora Fiorenza Alli Maccarani, di richiesta di definizione della procedura espropriativa relativa ai beni censiti al Catasto Terreni del Comune di San Miniato (PI) al foglio 18 particelle 929, 930, 934, 935, 874, 864, 862, 860, 859, 855 e 851;

Vista la nota inviata sempre dal signor Urbano Alli Maccarani Palazzuoli Bevilacqua di Colle in data 14 novembre 2018 (ns. prot. AOOGR 532.805/D.70.40 del 22 novembre 2018) di richiesta di definizione della procedura espropriativa relativa ai beni censiti al Catasto Terreni del Comune di San Miniato (PI) al foglio 17 particella 887;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento fatta ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 in merito all'art. 42bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, inviata al signor Urbano Alli Maccarani Palazzuoli Bevilacqua di Colle (prot. AOOGR 556.708/D.70 del 7 dicembre 2018);

Considerato che non si è proceduto a comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nei confronti della signora Fiorenza ALLI MACCARANI in quanto deceduta il 4 gennaio 2019;

Vista la richiesta inviata alla Direzione Mobilità infrastrutture e trasporto pubblico locale della Regione Toscana con nota prot. AOOGR 172.125/D.70 del 19 aprile 2019 con la quale si chiede l'accertamento dell'eventuale interesse pubblico prevalente a mantenere le aree in proprietà alla Regione Toscana, rispetto all'interesse del proprietario a rientrare in possesso dei beni interessati, che include oltre ai terreni indicati nella nota del signor Alli Maccarani anche la particella 887 del foglio 17;

Vista la conseguente richiesta di parere obbligatorio fatta dal Settore Programmazione viabilità della Regione Toscana con prot. AOOGR 183.390/O.50.40 del 2 maggio 2020 alla Città Metropolitana di Firenze quale ente gestore della FI.PI.LI. ai sensi dell'art. 1 della specifica convenzione

adottata con DDRT n. 8037 del 2 maggio 2018 in merito all'interesse pubblico effettivo a mantenere le aree in proprietà alla Regione Toscana;

Visti anche i successivi solleciti inviati dal Settore Programmazione viabilità alla Città Metropolitana di Firenze prot. AOOGR 170.615/O.50.40.10 del 13 maggio 2020 e prot. AOOGR 305.211/O.50.40.10 dell'8 settembre 2020;

Preso atto della nota della Città Metropolitana di Firenze del 5 ottobre 2020 (ns. prot. AOOGR 339.048/D.70.40 del 5 ottobre 2020) con la quale l'Ente precisa che tutte le particelle sopra elencate risultano per la loro interezza funzionali alla gestione della strada compresa la sua manutenzione;

Preso atto che sono oggetto del presente procedimento le sole particelle interessate dal sedime della SGC FIPILI mentre le restanti non risultano occupate dalla viabilità di interesse regionale bensì da viabilità secondaria;

Preso atto che emerge pertanto la necessità di mantenere la piena disponibilità della particella 887 del foglio 17, le particelle di cui 851, 855, 959, 860, 862, 864 e 874 del foglio 18, acquisendole in proprietà, mentre le particelle 929, 930, 934 e 935 non essendo funzionali alla gestione della strada, come riportato al precedente capoverso, non sono interessate dal procedimento di acquisizione e restano pertanto nella disponibilità dell'attuale proprietà;

Rilevato che nella valutazione degli interessi in conflitto, effettuata ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche ed integrazioni, risulta prevalente l'interesse pubblico al mantenimento delle opere realizzate, tale da giustificare il trasferimento della proprietà delle aree interessate alla Regione Toscana, in quanto non sussiste la possibilità di retrocedere i terreni contraddistinti della particella 17 del foglio 887, le particelle di cui 851, 855, 959, 860, 862, 864 e 874 del foglio 18 sopra citate se non rendendo di fatto inutilizzabile il tratto della S.G.C. FI-PI-LI;

Visto il mandato di pagamento del 19 marzo 1985, emesso dall'ANAS, a favore della signora Fiorenza Alli Maccarani per la somma pari a £ 65.700.000 (equivalenti ad € 33.931,22) pari all'80% dell'indennità d'esproprio, di cui € 14.713,91 direttamente riconducibili alle aree effettivamente funzionali alla gestione della SGC FI-PI-LI;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni riportate, di procedere all'acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche ed integrazioni dei beni ad oggi identificati al Catasto Terreni del Comune di San Miniato (PI) come segue:

- foglio 17 particella 887 con una superficie di 840 mq,
- foglio 18 particella 851 con una superficie di 1.710 mq,
- foglio 18 particella 855 con una superficie di 2.540 mq,
- foglio 18 particella 859 con una superficie di 120 mq,
- foglio 18 particella 860 con una superficie di 1.460 mq,
- foglio 18 particella 862 con una superficie di 3.760 mq,
- foglio 18 particella 864 con una superficie di 5.690 mq e
- foglio 18 particella 874 con una superficie di 1.795 mq,

per un totale di 17.915 mq;

Rilevata quindi l'effettiva necessità di procedere, secondo quanto previsto dall'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, alla valutazione del pregiudizio patrimoniale, del pregiudizio non patrimoniale e, a titolo risarcitorio, al 5% annuo a partire dal 18 novembre 1987 (data di scadenza del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6676 del 19 novembre 1984) calcolato sul valore del pregiudizio patrimoniale;

Atteso che, l'indennizzo da corrispondere per l'acquisizione mediante procedura ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche ed integrazioni, è quantificato secondo la "Valutazione dell'indennizzo" redatta in data 1° ottobre 2020 dal Settore Patrimonio e logistica che valuta:

- il pregiudizio patrimoniale pari ad € 48.191,35;
- il pregiudizio non patrimoniale pari al 10% del pregiudizio patrimoniale ovvero € 4.819,14;

Considerato che per quanto riguarda il 5% annuo a titolo risarcitorio, questo è calcolato sul pregiudizio patrimoniale per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Verbale di consegna e trasferimento delle strade tra ANAS, Agenzia del Demanio e Regione Toscana, ovvero il 28 settembre 2001, fino ad ottobre 2020 e quindi 229 mesi, si ottiene:

€ 48.191,35 x 0,05 x 229 / 12 = € 45.982,58;

Considerando altresì che il totale del danno maturato ammonta a:

€ 48.191,35 + € 4.819,14 + € 45.982,58 = € 98.993,07

Ritenuto che dal totale del danno maturato sia necessario procedere alla defalcazione di quanto, a suo tempo, corrisposto da parte di ANAS spa a titolo di indennizzo e direttamente riconducibile all'area effettivamente funzionale alla gestione della S.G.C. FI-PI-LI, ovvero € 14.713,91 rivalutato aggiungendo gli interessi legali pari a € 20.606,27 per un totale di € 35.320,18;

Risulta pertanto da corrispondere:

€ 98.993,07 - € 35.320,18 = € 63.672,89;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 35 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, i terreni in oggetto si trovano rispetto allo strumento urbanistico vigente nel Comune di San Miniato al momento dell'emanazione del Decreto ministeriale parte in "Superstrada di progetto" e parte in "Zona E1 - Agricola" e in base allo strumento urbanistico attualmente vigente parte in "territorio rurale" e parte in "UTOE 1 Città industriale" e parte in "UTOE 2 Città residenziale" come "viabilità esistente e vincolo a fasce di rispetto stradale" così come riportato dal Certificato di destinazione urbanistica n. 32 del 2 marzo 2020 emesso dal Comune di San Miniato (ns. prot. AOOGR 91.549/D.70.50 del 4 marzo 2020); ma totalmente per sovrapposizione in "vincolo a fascia di rispetto stradale" e non è perciò dovuta l'applicazione del regime fiscale della ritenuta d'acconto ai sensi del codice IRPEF 1052 in base al comma 7 art. 11 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Rilevato che risulta ad oggi proprietario di tutte le particelle sopra elencate il signor:

- Urbano Alli Maccarani Palazzuoli Bevilacqua di Colle nato a Firenze il 12 settembre 1948;

Considerato che si può pertanto procedere all'impegno delle somme sopra menzionate, per un importo complessivo di € 63.672,89 a favore di Urbano Alli Maccarani Palazzuoli Bevilacqua di Colle;

Rilevata la necessità di procedere con la notifica al signor Urbano Alli Maccarani Palazzuoli Bevilacqua di Colle del presente decreto al fine di dare seguito a quanto disposto ai commi 1 e 3 all'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327;

Preso atto che, decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica, si procederà al deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze - Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze - via Pietrapiana 53 così come previsto dall'art. 20 comma 14 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;

Rilevato che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio di cui all'art. 14 comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 territorialmente competente;

Considerato che con nota prot AOOGR 341.240/D.70.40.10 del 6 ottobre 2020 il Settore Patrimonio e logistica trasmetteva ad Anas SpA la "Valutazione dell'indennizzo" redatta dai propri tecnici al fine di condividerla con l'Ente e concedeva 30 giorni per le proprie osservazioni;

Considerato inoltre che trascorsi 30 giorni non sono state comunicate da parte di Anas osservazioni in merito all'indennizzo calcolato dal Settore Patrimonio e logistica;

Dato atto che Regione Toscana deve essere mantenuta indenne da ANAS SpA dalle conseguenze dovute alla applicazione dell'art 42 bis DPR 8 giugno 2001 n. 327 per la mancata conclusione da parte di ANAS SpA del procedimento espropriativo descritto in narrativa del presente atto;

Tenuto conto che, per quanto al precedente capoverso, Regione Toscana provvederà con separato atto a richiede ad ANAS SpA la restituzione delle somme corrisposte alla ditta Urbano Alli Maccarani Palazzuoli Bevilacqua direttamente imputabili ad ANAS SpA e calcolate sulla base della "Valutazione dell'indennizzo" allegata al presente atto;

Ritenuto necessario trasmettere il presente provvedimento ad ANAS SpA comprensivo della "Valutazione dell'indennizzo" allegata al presente atto;

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 marzo 2009 n. 42";

Vista la L.R. 7 gennaio 2015 n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 28 aprile 2008 n. 20";

Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con D.P.G.R. del 19 dicembre 2001 n. 61/R e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Vista la L.R. 23 dicembre 2019 n. 81 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale del 7 gennaio 2020 n. 1 di "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022";

Richiamato il Decreto del Direttore Generale del 13 gennaio 2020 n. 130 che assegna le risorse finanziarie alle Direzioni;

Richiamato l'Ordine di Servizio del 17 gennaio 2020 n. 5 della Direzione "Organizzazione e sistemi informativi" con il quale il Direttore ha attribuito la responsabilità della gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per l'anno finanziario 2020;

## DECRETA

- 1) di disporre l'acquisizione alla proprietà della Regione Toscana dei seguenti beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di San Miniato (PI):
  - foglio 17 particella 887 con una superficie di 840 mq,
  - foglio 18 particella 851 con una superficie di 1.710 mq,
  - foglio 18 particella 855 con una superficie di 2.540 mq,
  - foglio 18 particella 859 con una superficie di 120 mq,
  - foglio 18 particella 860 con una superficie di 1.460 mq,
  - foglio 18 particella 862 con una superficie di 3.760 mq,
  - foglio 18 particella 864 con una superficie di 5.690 mq e

– foglio 18 particella 874 con una superficie di 1.795 mq,  
per un totale di 17.915 mq; il passaggio di proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme stabilite nella Valutazione di cui al punto 2);

- 2) di approvare il documento denominato “Valutazione dell’indennizzo” e gli indennizzi ivi determinati per l’occupazione senza titolo dei terreni di proprietà del signor Urbano Alli Maccarani Palazzuoli Bevilacqua di Colle, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
- 3) di impegnare a favore del signor Urbano Alli Maccarani Palazzuoli Bevilacqua di Colle, nato a Firenze il 12 settembre 1948, la somma di € 63.672,89 (sessantatremilaseicentoseventantadue/89) quale indennizzo per il danno subito, sul capitolo 71907 (codice V livello 2.02.02.01.999 altri terreni n.a.c., viabilità – stanziamento puro) del bilancio gestionale 2020, che presenta la necessaria disponibilità, con le modalità che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (all. B);
- 4) di notificare il presente decreto al signor Urbano Alli Maccarani Palazzuoli Bevilacqua di Colle che, come disposto dall’art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, ha 30 (trenta) giorni di tempo per l’accettazione delle somme offerte: in caso di accettazione l’erogazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione stessa, in mancanza della quale si provvederà al deposito della cifra ai sensi del predetto art. 42 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 entro lo stesso termine presso il Ministero dell’Economica e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze – Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze – via Pietrapiana 53;
- 5) di trasmettere il presente decreto ai sensi dell’art.14 comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 al competente Ufficio di questo Ente per la pubblicazione sul sito internet nella sezione riguardante gli Avvisi pubblici di Regione Toscana;
- 6) di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti così come disposto dall’art. 42 bis comma 8 del 8 giugno 2001 n. 327;
- 7) di trasmettere ad Anas SpA il presente atto comprensivo dell’allegata “Valutazione dell’indennizzo”;
- 8) di chiedere con successivo atto la restituzione ad ANAS SpA delle somme corrisposte alla ditta Urbano Alli Maccarani Palazzuoli Bevilacqua o in alternativa, depositate presso il Ministero dell’Economica e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze, direttamente imputabili ad ANAS SpA e calcolate sulla base della “Valutazione del danno maturato” allegata al presente atto, in virtù della conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 42 bis DPR 8 giugno 2001 n. 327;
- 9) con successivo decreto si darà atto dell’avveramento della condizione di cui al punto 1) e si procederà alla registrazione, trascrizione e volturazione del bene, in esenzione da ogni onere relativo a imposte e tasse ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPCM 21 febbraio 2000;
- 10) di pubblicare il presente decreto sul BURT ai sensi dell’art. 26 comma 7 del DPR 8 giugno 2001 n. 327.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

*A valutazione dell'indennizzo*

*12ec7d68665f9873f6029d132f7489efc37c2d1a05f63b03a57a2f919e304681*

*B dati personali e modalità di pagamento*

*af9245a2ca27ea9bed0934b29ca3eaace2db93d32cceb76d3f0c8d903af41ca5*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**